

Via Gaeta, 123-03023 Ceccano (Fr) ☎(0775/600021 fax 0775/623471 C.M. FRIC85800R E-mail fric85800r@istruzione.it PEC: fric85800r@pec.istruzione.it Codice Fiscale 92064680603

Circolare 400 del 28 agosto 2023

Al personale docente Al personale ATA Al DSGA Alla RSU di Istituto Alla RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Agli Atti / Al Registro Elettronico / Al Sito Web

OGGETTO: presa di servizio per il Personale DOCENTE ed ATA di nuova immissione in ruolo e/o assegnazione A.S. 2023/24

Si comunica che la presa di servizio del personale ATA e docente indicato in oggetto verrà effettuata il giorno **01 settembre 2023**, presso la Sede Centrale dell'Istituto, sita in Via Gaeta, 123 - Ceccano, secondo le seguenti tempistiche:

Orario	Personale
8:00 - 8:30	Personale ATA
8:30 – 10:00	Personale Docente

Il Personale di nuova immissione in ruolo e/o assegnazione presso questa Istituzione Scolastica per l'A.S. 2023/24 sarà ricevuto secondo il calendario suindicato, munito di:

- 1. Fotocopia documento di riconoscimento
- 2. Fotocopia codice fiscale.

Sulla presa di servizio: concetti generali

I rapporti di lavoro del personale scolastico, a tempo determinato o indeterminato, sono regolati da contratti individuali, stipulati nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa e dei CCNL vigenti.

Il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione si instaura con la firma del contratto individuale di lavoro che, nella scuola, è stipulato dal dirigente scolastico, sia in caso di assunzione a tempo indeterminato, sia in caso di assunzione a tempo determinato.

La "presa di servizio" o "assunzione in servizio" indica il momento in cui il dipendente inizia effettivamente l'esecuzione del lavoro per il quale è stato assunto. La disciplina in materia stabilisce un termine entro il quale la presa di servizio deve avvenire: L'art. 9 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 statuisce "La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre agli effetti economici dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina". Ancora l'art. 436, commi 3 e 4 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede che "Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio; decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito."

L'art. 53, co. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I. – Testo Unico sul Pubblico Impiego) rinvia espressamente alla "disciplina delle incompatibilità" dettata dagli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957, n. 3: "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati...".

Ancora, l'art. 508 del D. lgs 297/1994 (Testo Unico della Scuola) "Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione...".

Quando si sottoscrive il contratto con l'Istituzione Scolastica si deve, dunque, essere liberi da precedenti rapporti di lavoro, situazione questa che, tra l'altro, viene chiesta al personale scolastico di attestare in una dichiarazione da redigere al momento della presa di servizio. È, infatti, con l'acquisizione dello status di pubblico dipendente e, dunque, con la firma del contratto che sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell'Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative e, fra queste, l'esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata. A tal riguardo, la deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti statuisce che il momento della verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 60 d.p.r. n. 3/57 e dell'articolo 508 del decreto legislativo n. 297/94 è quello dell'assunzione, cioè della stipula del contratto di lavoro.

Occorre però distinguere

- i. l'ipotesi in cui al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, il soggetto abbia già un'attività lavorativa in corso
- ii. da quella in cui l'incompatibilità sorga in costanza di rapporto di impiego pubblico già perfezionato.

Nel primo caso, oggetto della presente circolare, la fattispecie è quella del **cumulo** di impieghi, vietato dall'ordinamento (art. 65, comma 3, D.P.R. 3/1957) e comportante per la scrivente un provvedimento di diffida di cessazione dell'impiego precedente e per il soggetto coinvolto la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro, ai fini della regolare costituzione di quest'ultimo.

Diverso è il caso dell'ulteriore attività lavorativa svolta dal pubblico dipendente in costanza di rapporto di impiego fuori dall'orario di servizio. Opera, in questo caso, il regime delle **incompatibilità** di legge, che verrà affrontato in una successiva circolare.

Il discrimen fra le due ipotesi si coglie, dunque, con riferimento al momento in cui sorge l'illegittimità: nel primo caso è impedita la stessa costituzione del rapporto di pubblico impiego, nel secondo la sua valida prosecuzione con effetti decadenziali e disciplinari a carico del dipendente, oltre che sul piano della responsabilità patrimoniale per danno erariale (ravvisato dal giudice contabile sia nel fatto che è stata percepita una retribuzione non dovuta per svolgimento di attività incompatibile, sia nel disservizio causato rispetto all'attività principale).

Differimento della presa di servizio

Il differimento della presa di servizio è possibile solo e soltanto nei casi previsti dalla normativa e va sempre comunicato. Gli effetti economici in tal caso decorreranno dal giorno in cui si assumerà effettivamente servizio, fatte salve le situazioni previste dalla normativa.

L'annuale circolare relativa alle supplenze (circolare 43440 del 19 luglio 2023, per l'anno 2023/24) nelle "Disposizioni comuni" riporta che: "È estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa". Si può differire, dunque, la presa di servizio per giustificati motivi. I giustificati motivi riguardano situazioni protette dalla legge che precludono al dipendente la possibilità di iniziare a lavorare. La circolare annuale sulle supplenze elenca le seguenti situazioni: malattia; astensione dal lavoro per maternità; infortunio.

A titolo di esempio, non sono motivi di differimento della presa di servizio le seguenti situazioni:

 la necessità di tempo per liberarsi da un precedente impegno lavorativo incompatibile con l'assunzione nel pubblico impiego (l'interessato deve optare per uno dei due contratti, non potendo accettare il contratto nella scuola statale in pendenza di altro rapporto di lavoro)

- il "congelamento" del ruolo per un anno al fine di svolgere un'altra attività già in essere
- il ricorso all'aspettativa per svolgere un altro lavoro (art. 18 comma 3 CCNL 2006-09) qualora l'altra attività o l'altro lavoro siano già in essere al momento della presa di servizio. Tale articolo del CCNL, infatti, è applicabile nei soli casi in cui l'altra attività o l'altro lavoro subentrino successivamente alla presa di servizio.

Aspettativa per motivi di lavoro

Il Dirigente Scolastico può, a domanda, concedere nel corso del rapporto di lavoro già perfettamente costituito con il personale scolastico l'aspettativa per motivi di lavoro. L'istituto è contemplato dall'art. 18, comma 3, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 ed ha la durata di un anno scolastico senza che sia prevista la corresponsione di assegni. In particolare, il giudice contabile (Corte dei Conti, sez. regionale Piemonte del 18/01/2016, delibera n. 3/2016) in sede di controllo di legittimità sugli atti amministrativi ha chiarito che l'aspettativa in parola presuppone, ai fini della sua valida concessione, l'esercizio di un'attività lavorativa nuova, ontologicamente difforme da quella svolta in via principale. In questo caso specifico l'operatività dell'istituto sospende il regime delle incompatibilità secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Conclusioni

Alla luce delle precisazioni esposte non possono essere accolte eventuali richieste di **differimento della presa di servizio** finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa, né, in base agli stessi principi, possono essere accolte richieste di **aspettativa** che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.

Quindi, lo strumento per superare la situazione di cumulo dovuta alla sussistenza di un precedente rapporto di lavoro al momento dell'assunzione non può essere rappresentato né dall'istituto dell'aspettativa né da quello del differimento della presa di servizio.

In caso di cumulo di impieghi si procederà ad adottare un provvedimento di diffida nei confronti dell'operatore finalizzato alla cessazione dell'attività precedente, ai fini della valida costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza.

In caso di mancata presa di servizio, si procederà a diffidare il soggetto a formalizzare la stessa entro 3 giorni. Ad un eventuale mancato adempimento alla diffida seguirà la risoluzione del rapporto di lavoro.

Riferimenti

- Art. 98 della Costituzione
- DPR 3/1957
- D.lgs. 297/1994
- D.lgs. 165/2001
- Nota USR Sicilia 26/08/2020 protocollo n. 20548
- Nota USR Sicilia 23/08/2021 protocollo n. 22425
- Nota USR Piemonte 22/08/2022 protocollo n. 12340
- CCNL vigenti

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.